

**Regolamento per la disciplina dell'attività del Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali nonché del controllo interno sugli atti di concessione dei contributi di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13.**

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Ricognizione delle competenze

Art. 3 – Bilancio del Fondo

Art. 4 – Disposizioni sulla gestione dell'entrata del Fondo

Art. 5 – Disposizioni sulla gestione della spesa del Fondo

Art. 6 – Controllo preventivo di regolarità contabile

Art. 7 – Ordinazione di pagamento

Art. 8 – Disposizioni finali

Art. 9 – Entrata in vigore

**Art. 1  
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 *quinquies* della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (*Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi*) disciplina l'attività del Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali, di seguito denominato "il Fondo", e il controllo interno di regolarità contabile sui provvedimenti di concessione dei contributi pagati dal Fondo.

**Articolo 2  
(Ricognizione delle competenze)**

1. L'adozione dei provvedimenti di concessione e di liquidazione del contributo spetta:

- a) all'ufficio indicato nella legge regionale di cui all'articolo 28, comma 2, lettera d) della legge regionale 13/2014 o nella deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b) della legge regionale 13/2014, in relazione alle fattispecie ivi previste;
- b) al centro di responsabilità amministrativa competente all'adozione di tali atti prima dell'adozione del decreto di cui all'articolo 28, comma 2 *quater* della legge regionale 13/2014, in relazione alle fattispecie previste all'articolo 28, comma 2 lettere a) e c) della legge regionale 13/2014.

2. Gli impegni di spesa e le liquidazioni che derivino dai provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 28, comma 2 della legge regionale 13/2014 sono adottati dagli uffici di cui al comma 1 ed annotati nella contabilità del Fondo dall'organo gestore, secondo le regole previste dal presente regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2 della legge regionale 13/2014, l'ordinazione di pagamento dei contributi spetta in ogni caso all'organo gestore del Fondo.

4. Gli atti della gestione dell'entrata e della spesa a valere sulla contabilità del Fondo, diversi da quelli indicati nel comma 2, sono adottati dall'organo gestore del Fondo, secondo le regole previste dal presente regolamento.

### **Articolo 3** **(Bilancio del Fondo)**

1. L'organo gestore del Fondo predispone un bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa e un bilancio triennale di competenza.
2. Le previsioni di bilancio sono articolate in capitoli di bilancio distinti in base alle leggi regionali che prevedono i contributi.
3. Nel caso previsto dall'articolo 29 della legge regionale 13/2014, ai fini del comma 2, si tiene conto della legge regionale che prevede il contributo convertito.
4. Per ciascuna legge regionale che prevede il contributo è indicato, in spesa, un fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, un fondo per le spese da programmare e uno o più capitoli operativi.
5. Per ciascuna legge regionale che prevede il contributo è indicato, in entrata, un fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, e uno o più capitoli operativi.

### **Art. 4** **(Disposizioni sulla gestione dell'entrata del Fondo)**

1. Le fasi di gestione dell'entrata sono l'accertamento, la riscossione e il versamento, come definite dagli articoli 37 e 38 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (*"Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale"*).
2. Le entrate di cui all'articolo 28, comma 8, lettera a) della legge regionale 13/2014 sono accertate:
  - a) nei casi di cui all'articolo 28, comma 2 lettere c) e d) della legge regionale 13/2014, in base al decreto che dispone il trasferimento in favore del Fondo e impegna la relativa spesa a valere sulle risorse del bilancio regionale;
  - b) nei casi di cui all'articolo 28, comma 2 lettere a) e b) della legge regionale 13/2014, in base al decreto di impegno modificato ai sensi dell'articolo 28 comma 2 *quater* lettera b);
3. L'accertamento è imputato all'esercizio in cui il credito viene a scadenza.
4. Le entrate accertate che non siano rimosse nell'esercizio di riferimento, benché esigibili, sono conservate come residui attivi.
5. Le entrate accertate che non risultino più esigibili nell'esercizio sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.
6. Non sono conservati residui attivi che non corrispondono a obbligazioni perfezionate.
7. Annualmente si provvede al riaccertamento dei residui attivi.

### **Art. 5** **(Disposizioni sulla gestione della spesa del Fondo)**

1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione della spesa, come definite dagli articoli 42, 45 e 46 della legge regionale 21/2007.
2. L'impegno è imputato all'esercizio in cui giungono a scadenza le obbligazioni assunte.
3. L'ufficio competente alla concessione del contributo adotta il conseguente atto di impegno, indicando espressamente il capitolo di spesa e gli esercizi cui imputare l'impegno, il beneficiario dell'impegno, il codice unico di progetto, il codice ISTAT e il codice di bilancio.
4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 13/2014 l'ufficio competente adotta un nuovo atto di impegno a valere sulla contabilità del Fondo secondo le regole previste dal presente regolamento sulla base, rispettivamente, del decreto di concessione del contributo già adottato nell'ambito della gestione in bilancio o del decreto di conferma del

finanziamento di cui all'articolo 29, comma 4 della legge regionale 13/2014.

5. La copertura finanziaria delle spese di investimento che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere assicurata con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento.

6. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, l'ufficio competente alla concessione del contributo trasmette tempestivamente all'organo gestore del Fondo il decreto di concessione e il conseguente atto di impegno e, qualora previsto, il cronoprogramma dell'opera.

7. L'impegno derivante dai provvedimenti di concessione del contributo viene annotato a seguito della accertata regolarità contabile dell'atto di impegno di spesa.

8. Le spese impegnate che non vengano pagate entro la chiusura dell'esercizio, benché liquidate o liquidabili, sono conservate come residui passivi.

9. Le spese impegnate che non risultino più esigibili nell'esercizio sono immediatamente reimputate nell'esercizio in cui sono esigibili.

10. Non sono conservati residui passivi che non corrispondono a obbligazioni perfezionate.

11. Annualmente si provvede al riaccertamento dei residui passivi.

12. Il riaccertamento dei residui passivi relativi alle spese di cui all'articolo 2, comma 2, avviene in base alle indicazioni fornite dagli uffici competenti alla concessione e liquidazione della spesa.

## **Articolo 6** **(Controllo preventivo di regolarità contabile)**

1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) e d) della legge regionale 13/2014 e la modifica ai provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere da a) a d) della legge regionale 13/2014 che comportino una variazione dell'impegno di spesa sono sottoposti al controllo interno preventivo di regolarità contabile.

2. Sono ugualmente sottoposti al controllo di regolarità contabile gli atti di impegno di cui all'articolo 5, comma 4.

3. Il controllo di regolarità contabile tiene conto dell'impegno di spesa adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3 e 4 e del bilancio del Fondo e verifica che:

a) la spesa impegnata non sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato;

b) la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento dell'appropriato capitolo;

c) la spesa impegnata assicuri copertura agli oneri, determinati ovvero presuntivamente determinabili, derivanti dall'obbligazione giuridicamente perfezionata;

d) i dati identificativi del beneficiario dell'impegno corrispondano a quelli riportati nel decreto di concessione del contributo.

4. Il controllo preventivo di regolarità contabile dell'impegno di spesa, salvo il caso di cui al comma 2, è condizione di efficacia dell'atto di concessione.

5. Il controllo preventivo di regolarità contabile si esercita entro 15 giorni dal ricevimento degli atti.

6. Entro il termine di cui al comma 5 l'ufficio preposto al controllo può inviare all'organo che ha emanato l'impegno osservazioni in merito all'atto sottoposto al controllo. In tal caso l'impegno non è registrato nelle scritture contabili del Fondo.

## **Articolo 7** **(Ordinazione di pagamento)**

1. Il gestore del Fondo ordina il pagamento dei decreti di liquidazione emessi a valere sugli impegni la cui regolarità contabile sia stata accertata ai sensi dell'articolo 6.

2. L'ufficio competente, nel decreto di liquidazione, richiama gli estremi del decreto di concessione e di impegno.

**Articolo 8**  
**(Disposizioni finali)**

1. Con decreto dell'organo gestore del Fondo sono previste le modalità di trasmissione, anche in via informatica, degli atti degli uffici competenti alla concessione e liquidazione del contributo, dell'ufficio preposto al controllo di cui all'articolo 6 e dell'organo gestore del Fondo, che garantiscano ordine e speditezza alla gestione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, la contabilità del Fondo è regolata dalle disposizioni previste con decreto dall'organo gestore del Fondo.
3. Resta fermo l'obbligo del Fondo di rispettare le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Regione 30 gennaio 2008, n. 26 in materia di rendiconto consuntivo delle gestioni fuori bilancio.

**Articolo 9**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE